

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Corte di Appello di Ancona Generali Italia Spa / ASUR Marche. Costituzione in giudizio. Nomina legale.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente Responsabile dell'U.O. Risorse Economiche e Finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;


- D E T E R M I N A -

1. Costituirsi e resistere in giudizio, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente trascritto ed approvato, per tutelare al meglio gli interessi della ASUR Marche nel ricorso in appello, con istanza di parziale sospensione, per la riforma della Sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione distaccata di Civitanova Marche n°278/2011, cui ha fatto seguito la Sentenza definitiva del Tribunale di Macerata n°401/2015 pronunciata nella causa iscritta al n°101511/2010 R.G. promosso da Generali Italia Spa dinanzi alla Corte di Appello di Ancona la cui prima udienza è stata fissata per il giorno 07/03/2016.
2. Nominare quale procuratore e difensore dell'ASUR Marche nel procedimento innanzi indicato l'Avv. Renzo Tartuferi, eleggendo domicilio presso lo Studio dello stesso situato in Macerata, Via Lorenzoni n°10 e conferendogli ogni facoltà di legge.
3. Dare atto che l'ipotesi di compenso liquidabile per il presente incarico (fasi di: studio – introduttiva – istruttoria - decisoria) pari a € 7.788,79 omnia, inclusi IVA, CAP e spese generali calcolato ai sensi del DM 55/2014 è stata accettata dal professionista, fatta salva la determinazione in via definitiva del compenso all'esito del giudizio in relazione alle attività che


risulteranno effettivamente svolte e trova copertura economica nel conto n. 0202030101 "Fondo rischi per cause civile ed oneri processuali".

4. Dare atto che per mero errore materiale di selezione dei registri nel sistema informatico, a carico del registro determina AV3 è stata pubblicata erroneamente la determina n°490 del 13/05/2016, il cui contenuto e dispositivo sono identici a quelli del presente atto, tale determina va quindi annullata in quanto sostituita dalla presente da pubblicarsi nel registro ASUR Marche – determina del Direttore Generale.
5. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n°26 del 17/7/1996 e ss.mm.ii. e che è efficace all'atto della pubblicazione della stessa sull'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda.
6. Trasmettere il presente atto al Dirigente della U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo AV3, in quanto trattasi di presunto sinistro di relativa afferenza.
7. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 comma 3 della L.R. 17/07/1996 n. 26 e ss.mm.ii.


Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Nadia Storti



Il Direttore Amministrativo
Dott. Pierluigi Gigliucci




Il Direttore Generale
Dr. Alessandro Marini



SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto trova copertura economica nel conto n. 0202030101 "Fondo rischi per cause civile ed oneri processuali".

Il Dirigente U.O.C. Supporto al Controllo di gestione
(Sig. Paolo Gubbinelli)



Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
(Dr.ssa Lucia Fusebi)



La presente determina consta di n. 05 pagine di cui n. 00 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. Supporto al Legale Contenzioso Assicurativo AV 3

Normativa di riferimento

Legge 07/08/1990 n°241 "Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Determina ASUR Marche n°89/DG del 10/03/2005 di approvazione dell'Atto Aziendale;
Determina ASUR Marche n°736/DG del 31/10/2014;
Nota ASUR Marche n°102 del 07/01/2015;
Determina ASUR Marche n°535/DG del 24/07/2015.

Motivazione

Con atto di citazione notificato in data 22/11/2010, C.E e R.P., in proprio e nella qualità di legali rappresentanti del minore C.R. (i cui nominativi vengono esplicitati con le sole iniziali per motivi di riservatezza) citavano in giudizio l'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, ed il dipendente medico B.V. allo scopo di sentirli condannare, previo accertamento delle rispettive responsabilità al risarcimento dei danni subiti in seguito ai trattamenti sanitari cui veniva sottoposta il minore al momento della nascita nel marzo del 2002 presso la Pediatria dell'Ospedale di Civitanova Marche;

La causa veniva incardinata presso il Tribunale di Macerata al n°1511/2010 R.G.

Con Determina del Direttore Generale ASUR n°1145 del 22/12/2010 l'Azienda conferiva il mandato difensionale al dipendente Avv. Domenico Capriotti con tutte le facoltà di legge.

Con Sentenza n°278/2011 del 05/11/2011 il Tribunale di Macerata ha stabilito quanto segue:

- Condanna B.V. e l'Azienda, in solido tra di loro, al risarcimento del danno in favore degli attori e liquida in loro favore a titolo di provvisionale la somma di € 670.000,00 oltre interessi e rivalutazione
- Condanna Generali Assicurazioni a garantire e tenere indenne B.V. per tutto quanto sarà chiamato a corrispondere in forza del punto precedente
- Accerta e dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1916 e 2055 c.c. la responsabilità, nella produzione del danno subito dagli attori, per la quota del 70% in capo a B.V. e per la quota del 30% in capo all'ASUR Marche
- Compensa integralmente le spese di lite tra B.V. ed ASUR Marche
- Rigetta la domanda di garanzia e manleva proposta da ASUR Marche nei confronti di Generali Assicurazioni
- Compensa le spese di lite tra ASUR Marche e Generali Assicurazioni
- Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.

Con Determina del Direttore Generale ASUR n°1108 del 12/12/2011 l'Azienda conferiva il mandato difensionale per la prosecuzione del giudizio, la cui udienza era stata fissata per il 16/12/2011, all'Avv. Franco Fatichenti.

Con Determina del Direttore AV3 n°421 del 17/03/2012 l'Azienda provvedeva a liquidare agli attori quanto stabilito dalla citata Sentenza n°278/2011, secondo la quota di responsabilità di propria spettanza.



La causa proseguiva in riferimento alla domanda, non definitivamente deliberata nel quantum, proposta dal minore C.R., rappresentata dai genitori, ed in riferimento alle domande proposte da questi ultimi in proprio per i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti.

Con Sentenza n°401/2015 del 22/04/2015 il Tribunale di Macerata ha stabilito quanto segue:

- Dichiara che la provvisoria di cui alla Sentenza n°278/2011 è totalmente soddisfacente di qualunque diritto risarcitorio della minore C.R. a qualsiasi titolo e che nulla altro è dovuto
- Condanna B.V. e l'Azienda, in solido tra di loro, al risarcimento del danno in favore di R.P. nella misura di € 90.000,00 oltre interessi e rivalutazione
- Condanna B.V. e l'Azienda, in solido tra di loro, al risarcimento del danno in favore di R.P. esercente la responsabilità genitoriale su C.R. erede di C.E. nella misura di € 49.200,00 oltre interessi e rivalutazione
- Condanna Generali Assicurazioni a garantire e tenere indenne B.V. per tutto quanto sarà chiamato a corrispondere in forza dei precedenti punti 2) e 3)
- Condanna Generali Assicurazioni a tenere indenne B.V. per le spese di giudizio liquidate in € 16.217,66 oltre accessori di legge
- Compensa integralmente le spese di lite tra B.V. e le parti attrici
- Condanna ASUR Marche alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite che liquida in complessivi € 22.950,00, oltre ad € 1.256,66 per esborsi ed agli accessori di legge

Con Determina del Direttore AV3 n°739 del 26/06/2015 l'Azienda ha disposto la liquidazione della somma dovuta nei confronti dei legali degli attori.

In data 17/11/2015 veniva notificato presso lo Studio dell'Avv. Franco Fatichenti il ricorso in appello, con istanza di parziale sospensione, per la riforma della Sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione distaccata di Civitanova Marche n°278/2011, cui ha fatto seguito la Sentenza definitiva del Tribunale di Macerata n°401/2015 pronunciata nella causa iscritta al n°101511/2010 R.G. promosso da Generali Italia Spa.

L'udienza di comparizione delle parti dinanzi alla Corte di Appello di Ancona è fissata per il 07/03/2016. Vista e richiamata la nota ASUR Marche n°102 del 07/01/2015 con la quale a seguito della costituzione dell'Avvocatura aziendale come da determina DG n°736 del 31/10/2014, l'Amministrazione ha trasmesso le prime indicazioni in ordine alla costituzione in giudizio nei contenziosi ASUR.

Vista e richiamata la determina DG n°535 del 24/07/2015 con la quale è stato approvato il regolamento dell'Ufficio Legale aziendale.

Considerato che dette disposizioni prevedono che i relativi incarichi devono essere assunti in via prioritaria dai professionisti avvocati interni dell'Azienda.

In applicazione di tale principio sono state esperite le necessarie verifiche consultando l'Avv. Marisa Barattini, l'Avv. Patrizia Viozzi, l'Avv. Marcello Ercolani e l'Avv. Domenico Capriotti, i quali hanno però riscontrato negativamente circa la possibilità di assumere l'incarico di rappresentanza e difesa, stante la consistenza dei rispettivi carichi di lavoro attuali.

Di tale circostanza, con apposita email del 26/02/2016 il Direttore della UOC Legale Contenzioso Assicurativo AV3 informava la Direzione dell'ASUR Marche chiedendo la designazione del nominativo di un legale esterno.

Detta richiesta è stata riscontrata con nota email del 03/03/2016 da parte di Sabrina Stefani dell'ASUR – Area Affari Generale e Contenzioso comunicando la designazione dell'Avv. Renzo Tartuferi con studio in Macerata, Via Lorenzoni n°10.

Con nota del 08/03/2016 in atti al n°676466 di protocollo Sabrina Stefani dell'ASUR – Area Affari Generale e Contenzioso comunicava che l'Avv. Renzo Tartuferi aveva accettato a titolo di compenso



pattuito per la propria attività professionale la somma complessiva di € 7.788,79 omnia, inclusi IVA, CAP e spese generali.

Per mero errore materiale di selezione dei registri nel sistema informatico, a carico del registro determine AV3 è stata pubblicata erroneamente la determina n°490 del 13/05/2016, il cui contenuto e dispositivo sono identici a quelli del presente atto, tale determina va quindi annullata in quanto sostituita dalla presente da pubblicarsi nel registro ASUR Marche – determine del Direttore Generale.

Esito dell'istruttoria


Per tali motivazioni si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione e salva ogni diversa determinazione, il seguente schema di determina:

- Costituirsi e resistere in giudizio, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente trascritto ed approvato, per tutelare al meglio gli interessi della ASUR Marche nel ricorso in appello, con istanza di parziale sospensione, per la riforma della Sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione distaccata di Civitanova Marche n°278/2011, cui ha fatto seguito la Sentenza definitiva del Tribunale di Macerata n°401/2015 pronunciata nella causa iscritta al n°101511/2010 R.G. promosso da Generali Italia Spa dinanzi alla Corte di Appello di Ancona la cui prima udienza è stata fissata per il giorno 07/03/2016.
- Nominare quale procuratore e difensore dell'ASUR Marche nel procedimento innanzi indicato l'Avv. Renzo Tartuferi, eleggendo domicilio presso lo Studio dello stesso situato in Macerata, Via Lorenzoni n°10 e conferendogli ogni facoltà di legge.
- Dare atto che l'ipotesi di compenso liquidabile per il presente incarico (fasi di: studio – introduttiva – istruttoria - decisoria) pari a € 7.788,79 omnia, inclusi IVA, CAP e spese generali calcolato ai sensi del DM 55/2014 è stata accettata dal professionista, fatta salva la determinazione in via definitiva del compenso all'esito del giudizio in relazione alle attività che risulteranno effettivamente svolte e trova copertura economica nel conto n. 0202030101 "Fondo rischi per cause civile ed oneri processuali".
- Dare atto che per mero errore materiale di selezione dei registri nel sistema informatico, a carico del registro determine AV3 è stata pubblicata erroneamente la determina n°490 del 13/05/2016, il cui contenuto e dispositivo sono identici a quelli del presente atto, tale determina va quindi annullata in quanto sostituita dalla presente da pubblicarsi nel registro ASUR Marche – determine del Direttore Generale.
- Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. n°26 del 17/7/1996 e ss.mm.ii. e che è efficace all'atto della pubblicazione della stessa sull'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda.
- Trasmettere il presente atto al Dirigente della U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo AV3, in quanto trattasi di presunto sinistro di relativa afferenza.
- Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 17 comma 3 della L.R. 17/07/1996 n. 26 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Fabrizio Barboni



Il Direttore
Dr.ssa Adriana Carradorini



- ALLEGATI -

Nessun allegato.